

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLOCCHIO, BERNARDINI, TONI, GIURA LONGO, PIETRINO, D'ALEMA, ANTONI, CARRÀ, SARTI, TRIVA, PELLICANI, CONCHIGLIA CALASSO, ANTONELLIS, BERNARDI ANTONIO

Presentata il 22 aprile 1982

Modifiche al regime fiscale del glucosio, maltosio e delle analoghe materie zuccherine

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante, fra l'altro, modifiche al regime fiscale sullo zucchero, fu presentato, da parte comunista, democristiana e socialista, un ordine del giorno accettato dal Governo con il quale il Governo stesso si impegnava a porre allo studio la revisione delle aliquote delle materie zuccherine così come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, convertito nella legge 30 settembre 1964, n. 1069.

Infatti inspiegabilmente in sede di stesura del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, non fu provveduto ad aggiornare, contemporaneamente a quelle sullo zucchero, le aliquote dell'imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio e sulle altre materie zuccherine.

Tale mancanza di aggiornamento comporta una perdita per l'erario valutata attualmente in oltre due miliardi all'anno a scapito per giunta del consumo di un prodotto agricolo, quale lo zucchero, di cui la CEE risulta eccedentaria. Dalla data di approvazione dell'ordine del giorno (28 gennaio 1982) il Governo non ha dato seguito all'impegno assunto.

Quindi il progetto di legge, costituito da un articolo unico, oltre quello della data di entrata in vigore, tende al recupero all'erario di un gettito di cui si presenta ingiustificata la perdita ed a normalizzare altresì, sotto il profilo fiscale, un settore, quale quello delle materie zuccherine, per il quale sin dal 1948 ogni provvedimento che comunque ritoccasse l'aliquota della imposta di fabbricazione sullo zucchero contemplava altresì il ritocco delle aliquote fiscali sul glucosio, maltosio e sulle altre materie zuccherine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, convertito in legge dalla legge 30 ottobre 1964, n. 1069, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sui prodotti zuccherini di cui appresso sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

	Lire
Glucosio	4.409
Glucosio liquido	2.205
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso espresso in zucchero invertito	6.614
Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento; si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore allo 0,70 per cento, nonché il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato	5.511
Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	7.715

Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possono servire ad usi del glucosio; le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Per quanto riguarda l'isoglucosio, il carico impositivo viene determinato con la applicazione, ai singoli componenti zuccherini presenti nel prodotto e determinati analiticamente, della relativa imposta di fabbricazione e corrispondente sovrapposta di confine dovute sulla base delle aliquote sopra indicate ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.